

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 SET. 1999

ADDI' 14 SET. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: _____

TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 4769

OGGETTO: Trasferimento temporaneo della autorizzazione alla gestione dalla societa' "Villa Alexia S.r.l." alla Societa' "Central Hospital S.r.l." della casa di cura privata "Villa Alexia", sita in Roma - Lungotevere delle Armi, 21 e variazione direzione sanitaria.



OGGETTO: Trasferimento temporaneo della autorizzazione alla gestione dalla Società "Villa Alexia S.r.l." alla Società "Central Hospital S.r.l." della casa di cura privata "VILLA ALEXIA", sita in Roma - Lungotevere delle Armi, 21 e variazione direzione sanitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della Salute;

VISTA la comunicazione del 2.04.1999, prot. n. 64/99 dell'Amministratore Unico della Società "Central Hospital S.r.l.", relativa al cambio di titolarità della gestione della casa di cura privata "Villa Alexia", sita in Roma - Lungotevere delle Armi, 21;

VISTA, altresì, la domanda del 13.05.1999, prot. n. 73/99, sottoscritta dall'Amministratore Unico della Società "Central Hospital", con la quale viene chiesto il trasferimento temporaneo della autorizzazione, alla gestione della casa di cura privata "Villa Alexia" dalla Società "Villa Alexia S.r.l." alla predetta Società "Central Hospital S.r.l.", a seguito di contratto d'affitto d'Azienda, sottoposto al Giudice Delegato al Fallimento della Società "Villa Alexia S.r.l.", per la durata dell'iter fallimentare;

PRESO ATTO della propria deliberazione del 7.09.1998, n. 4491, con la quale, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.1987, n. 64, la casa di cura privata "Villa Alexia" è stata autorizzata per una capacità ricettiva di n. 40 posti letto (+ 1 per isolamento temporaneo) con annessi servizi ambulatoriali aperti all'esterno per la tipologia chirurgica (unità funzionali di degenza: p.l.15 di chirurgia generale, p.l. 13 di ortopedia e traumatologia, p.l. 12 di ostetricia e ginecologia) e dalla quale risulta che la "Villa Alexia S.r.l.", con sede in Roma - Lungotevere delle Armi, 21, è titolare della gestione della struttura in questione;

VISTO il contratto di affitto di Azienda, autenticato dal notaio - Dott. Ludovico Perna - in data 3.05.1999, che risulta stipulato il 2.05.1999 - e registrato a Roma Ufficio Atti Privati il 17.02.1999, tra la "Villa Alexia S.r.l. - in liquidazione", in persona del liquidatore Dott. Mauro Leone (autorizzato alla stipula dell'atto con verbale d'assemblea ordinaria del 23.10.1998) e la "Central Hospital S.r.l.", con sede in Roma, Via Gaspare Spontini, 11, in persona dell'Amministratore Unico Sig.ra Anna Maria Dossena;



PRESO ATTO, in particolare, che dal contratto di "affitto di azienda" predetto, risulta:

- che la "Villa Alexia S.r.l." gestisce la casa di cura in forza di un regolare contratto di locazione stipulato con la proprietaria dell'immobile "LIMUNIL S.A.", cui è successivamente subentrata la "SIVE S.p.A.", in forza di un contratto di compravendita stipulato in data 21.06.1996
- che la "Villa Alexia S.r.l." è nel legittimo possesso dei beni aziendali concessi in affitto;
- che il contratto di affitto diventerà inefficace (condizione risolutiva) nell'ipotesi in cui intervenga un provvedimento definitivo del Giudice Delegato e/o del Tribunale fallimentare che disponga il rilascio dell'Azienda in favore del Fallimento S.r.l. Villa Alexia (art. 1, 2° capoverso);
- che il mancato adempimento da parte dell'affittuario, anche di una sola delle obbligazioni da esso assunte con l'atto di affitto d'Azienda (in particolare: il mancato pagamento anche di una sola rata del canone di affitto pattuito) produrrà per il concedente la facoltà di ritenere risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. (art. 13);
- che la durata dell'affitto è fissata in due anni, a decorrere dalla data della stipula dell'atto e sarà tacitamente prorogata, per un identico periodo di tempo, in caso di mancata disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza e che viene concessa alla sola affittuaria la facoltà di recedere dal contratto, anche dopo il primo anno, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale;

VISTA

la seguente ulteriore documentazione:

- atto costitutivo della Società "Central Hospital S.r.l." del 1.10.1998 - repertorio n. 24060 - raccolta 6180 del notaio Dr. Giovanni Giuliani, in copia conforme all'originale;
- certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Roma - Ufficio Registro delle Imprese - del 30.04.1999, relativo alla Società predetta;
- dichiarazione sostitutiva certificato antimafia del 5.05.1999 dell'Amministratore Unico - Anna Maria Dossena;
- copia della nota del Curatore Fallimentare con la quale viene autorizzato il trasferimento delle utenze;
- copia della nota esplicativa dell'iter fallimentare al Legale Rappresentante della Società "Villa Alexia S.r.l. in liquidazione" da parte del Legale - Avv. Castagni;
- contratto di solidarietà
- ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale da parte della Società subentrante, effettuato ai sensi della L.R. n. 30/80 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il telegramma del 24.05.1999 dell'Assessorato Salvaguardia e cura della salute, concernente, in particolare la direzione sanitaria della casa di cura;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VISTO il nulla osta del Direttore Sanitario e del Direttore Generale dell'Azienda USL ROMA E del 2.06.1999, prot. n. A.5966, relativo alla ripresa dell'attività chirurgica della casa di cura in questione;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente "norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private";

TENUTO CONTO della circolare regionale del 2.11.1992, n. 62, riguardante i trasferimenti di gestione delle case di cura private;

CONSIDERATO che il contratto di affitto di Azienda ha una valenza provvisoria;

RITENUTO di dover provvedere alla presa d'atto del contratto di affitto di Azienda tra la "Villa Alexia S.r.l. - in liquidazione" e la "Central Hospital S.r.l.", autorizzando quest'ultima alla gestione, in via provvisoria, della casa di cura "Villa Alexia", fino al primo febbraio 1999 - fatta salva la possibilità di proroga della autorizzazione provvisoria, sulla base di documentazione probante presentata da parte della Società titolare della gestione della casa di cura - e, comunque, fino a quando non diventerà inefficace il contratto d'affitto d'Azienda per qualsiasi causa;

VISTA, altresì, la comunicazione della "Central Hospital S.r.l." del 27.07.1999, concernente la nomina del Direttore Sanitario, Dott. Giacomo Marsili;

RITENUTO di poter prendere atto della predetta comunicazione, in quanto per lo stesso è stato già rilasciato nulla osta alla copertura dell'incarico di direttore sanitario presso altra casa di cura, dalla quale ha rassegnato le proprie dimissioni;

VISTO l'art. 17 della legge 15.05.1997, n. 127;

all'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama:

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 - punto 9 - della L.R. 31.12.1987, n. 64 la Società "Central Hospital S.r.l.", con sede in Roma, Via Gaspare Spontini, 11 - codice fiscale n. 05628741000 - rappresentata dalla Sig.ra Anna Maria Dossena, in qualità di Amministratore Unico - nata a Roma il 24.07.1940 - a gestire in via provvisoria la casa di cura privata "VILLA ALEXIA", sita in Roma - Lungotevere delle Armi, 21 - autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale del 7.09.1998, n. 4491, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87 fino al 01.02.1999 - fatta salva la possibilità di proroga della presente autorizzazione provvisoria, sulla base di documentazione probante presentata da parte della Società titolare della gestione della casa di cura, ivi compreso



il nulla osta della Società, proprietaria dell'immobile - e, comunque, fino a quando non diventerà inefficace il contratto d'affitto d'Azienda per qualsiasi causa;

2) di prendere atto che le funzioni di direttore sanitario della casa di cura sono state affidate al Dott. GIACOMO MARSILI, nato a Roma l' 11.12.1945, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.R. 64/87, che ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l'incarico in base alla normativa vigente, e che può svolgere la propria attività, ai sensi dell'art. 29 della stessa legge, ossia almeno a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa; la Azienda USL ROMA E deve vigilare al riguardo;

3) entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente atto, di cui potrà essere data tempestiva comunicazione da parte della struttura competente, dovrà essere prodotta alla stessa, pena l'automatica sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della casa di cura, la seguente documentazione: copia dello Statuto della Società "Central Hospital S.r.l.".

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della legge 15.05.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

67 OTT. 1999